COMMISSIONE X

INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XCVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 MARZO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE QUARELLO

INDICE

PAG.

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 729

Sull'ordine dei lavori:

GRILLI 730
PRESIDENTE 730
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 730

Disegni e proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Autorizzazione di una ulteriore spesa di 100 milioni per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali. (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*). (3036) 731
PRESIDENTE 731
PAGANELLI, *Relatore* 731

Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari. (3209) 731
PRESIDENTE 731, 732
SEMERARO GABRIELE, *Relatore* 731

Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali. (3139) . . . 732
PRESIDENTE 732, 735, 739, 740, 741, 742, 743
DE' COCCI, *Relatore* 732, 736, 737, 738, 739, 740, 741
FARALLI 735, 736, 738, 741
SABATINI 735
FASCETTI 735, 736, 741
BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 736, 738
STUANI 736, 737
VOLPE 736
CHIEFFI 737
GIOLITTI 737, 738
LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero* 739, 741, 743
FERRARIO 741

Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire 75 milioni da utilizzare per le spese relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro. (2922) . 743
PRESIDENTE 743, 744
DE' COCCI, *Relatore* 743

SABATINI, MORELLI e CAPPUGI: Proroga del F. I. M.. (3224) 744
PRESIDENTE 744, 745
SABATINI, *Relatore* 744, 745
GIOLITTI 745

VOLPE, PIGNATONE e DI LEO: Autorizzazione all'Ente Zolfi Italiani ad operare una trattenuta sul prezzo netto degli zolfi grezzi liquidato ai produttori da devolvere a favore della propria Sezione di Assistenza Sociale. (3180) 745
PRESIDENTE 745, 749
LA RUSSA, *Relatore* 745

PAG.

Sui lavori della Commissione:

PRESIDENTE 749

Votazione segreta:

PRESIDENTE 749

La seduta comincia alle 10,10.

FERRARIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla seduta odierna l'onorevole Sabatini, come presentatore della proposta di legge n. 3224.

Sull'ordine dei lavori.

GRILLI. Faccio presente — in questa sede, non essendovi probabilità di ulteriori riunioni neppure in sede referente — che nell'ultima settimana della legislatura siamo costretti ad esaminare con grande rapidità moltissimi provvedimenti, mentre in precedenza la Commissione si è riunita assai di rado. Alcuni provvedimenti, anche più importanti di quelli oggi in esame, non sono mai stati posti in discussione, malgrado le sollecitazioni di questa parte della Commissione. Noi siamo ora davanti ad una serie di provvedimenti, che comportano spese rilevanti e che non possiamo esaminare con la ponderatezza necessaria.

Faccio rilevare, inoltre, che ho avuto occasione di invitare il Presidente almeno quattro volte affinché si discutesse la proposta di legge Pieraccini sulla produzione di medicinali affidata allo Stato. Non posso non elevare la mia protesta contro l'insabbiamento di questo provvedimento, e chiedo che la protesta venga messa a verbale.

Il provvedimento era stato approvato dal Senato dopo quattro anni di permanenza in quegli uffici. Giunto alla nostra Commissione 7-8 mesi fa, non se ne è fatto nulla. Quindi, poiché la Camera sarà sciolta fra pochi giorni, il provvedimento resterà del tutto inoperante, con danno dei lavoratori, degli enti locali e delle opere di beneficenza che avrebbero tratto vantaggio in misura notevole da quel provvedimento. Non so se ciò sia dipeso dalla volontà del Governo o della Presidenza della Commissione. Gradirei, quindi, delle spiegazioni dalla Presidenza e dal rappresentante del Governo.

Circa un anno fa, inoltre, io e l'onorevole Alessandrini abbiamo presentato una petizione di cittadini di Saronno, fra i quali il sindaco, con la quale si chiedeva che due fabbriche locali venissero poste sotto la giurisdizione dell' I. R. I. e rimesse in attività. In sede di discussione di questa petizione sono emersi fatti gravissimi. Il relatore di maggioranza, onorevole Roselli, fece presente che da un esame sommario degli incartamenti relativi ad una di queste fabbriche, erano addirittura risultati degli estremi di carattere penale a carico di alcuni industriali di queste fabbriche. La nostra Commissione decise all'unanimità di invitare il Ministro dell'industria e commercio a fare una relazione sullo stato delle cose. Nonostante questo voto unanime, la Commissione non ha avuto l'onore di ascoltare il Ministro su quanto gli si chiedeva. Io domando se questo significhi rispettare il Parlamento e la Commissione di cui siamo membri. Anche su questo gradirei spiegazioni dal Presidente e dal rappresentante del Governo presente.

PRESIDENTE. Onorevole Grilli, se abbiamo potuto inserire all'ordine del giorno della presente seduta una lunga serie di provvedimenti, ciò abbiamo potuto fare unicamente in quanto soltanto in questi ultimi giorni sono giunti i relativi pareri favorevoli della Commissione finanze e tesoro.

Per quanto riguarda il provvedimento sui medicinali, deferito alla nostra Commissione unicamente per il parere, ho pregato l'onorevole Lettieri di preparare la relazione e di prendere contatti con la Commissione del lavoro. La relazione non è ancora completamente pronta.

Non essendo comunque la proposta di legge di competenza primaria della nostra Commissione, confesso che non ho usato quella cura che avrei usato in caso diverso.

Per quanto riguarda la petizione sulle due fabbriche di Saronno che dovrebbero essere assorbite dall'I.R.I., ne ho parlato due volte con il Ministro Campilli, presso il quale ho trovato una certa perplessità. E avendo io insistito, egli ha detto che ci si dovrebbe rendere conto che, praticamente, l' I. R. I. non dipende dal suo Ministero.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto riguarda le aziende cui si è riferito l'onorevole Grilli, che dovrebbero essere assorbite dall' I. R. I., questa è materia che riguarda la Presidenza del Consiglio e non il Ministero dell'industria. Comunque, era necessario avere tutti i

dati di bilancio dell'esercizio 1952. Ancora non siamo in possesso di questi dati, perché i bilanci si chiudono in genere il 31 marzo. Questa è stata la ragione del ritardo. Appena possibile si risponderà nella maniera più esauriente.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato). (3036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'incremento di ricerche scientifiche e sperimentazioni a fini industriali.

L'onorevole Paganelli ha facoltà di riferire su questo provvedimento, già approvato dalla competente Commissione del Senato, e sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

PAGANELLI, *Relatore*. In occasione della discussione della legge 6 giugno 1952, n. 682, autorizzante la spesa di un miliardo per intensificare l'attività di ricerche e di sperimentazioni da parte delle stazioni sperimentali per l'industria, la nostra Commissione ebbe ad approvare in sede deliberante un ordine del giorno Sannicolò, Faralli, Fascetti e Paganelli, tendente ad impegnare il Governo a riservare stanziamenti agli istituti sperimentali governativi, auspicando un aumento degli stanziamenti medesimi. Infatti è necessario ampliare i locali per la sistemazione di una migliore attrezzatura delle stazioni sperimentali dell'industria. Queste stazioni, come ebbi a rilevare in sede di discussione del bilancio dell'industria, sono di effettivo vantaggio sia per la ricerca che per l'industria. Putroppo, nel corrente esercizio il tesoro non riusciva a reperire i fondi per fare nuovi stanziamenti a tale proposito. Ma il Ministero dell'industria, essendo riuscito ad accantonare una riserva di 150 milioni dalla gestione del Comitato carboni, ha stabilito che 100 milioni siano destinati agli scopi di cui al presente disegno di legge, per cui nessun aggravio ne viene al bilancio dello Stato. La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole; invito quindi i colleghi ad approvare questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

La spesa di lire un miliardo autorizzata con l'articolo 1 della legge n. 682 del 6 giugno 1952 per intensificare l'attività di ricerche e di sperimentazione da parte delle Stazioni sperimentali per l'industria, nonché per promuovere ricerche scientifiche e sperimentazioni ai fini industriali, da parte di altri enti idoneamente attrezzati, in settori per i quali non esistono stazioni sperimentali, è aumentata a lire un miliardo e cento milioni.

(*È approvato*).

ART. 2.

Il maggiore onere di cento milioni risultante dal disposto del precedente articolo, sarà fronteggiato con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'esecuzione della presente legge.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Concessione un contributo straordinario di lire 40 milioni a favore dell'Ente autonomo «Fiera del Levante» di Bari. (3209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari.

L'onorevole Semeraro Gabriele ha facoltà di riferire su questo provvedimento sul quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

SEMERARO GABRIELE, *Relatore*. La Fiera del Levante di Bari, che costituisce il grande mercato al servizio dell'economia continentale ed extra continentale, rappresenta ormai un caposaldo della nostra politica eco-

nomica ed è accreditata come la più attuale delle nostre manifestazioni fieristiche. Essa è servita da una organizzazione razionale. Il presidente, professor Tridente, ne è stato l'animatore, il sostenitore, l'organizzatore. In questi ultimi anni gli elementi che hanno caratterizzato la Fiera di Bari sono stati l'affluenza sempre crescente di espositori nazionali ed esteri e una curva in ascesa di visitatori e compratori di ogni paese.

Mi permetterei di proporre un emendamento aggiuntivo all'articolo 1; dopo le parole: « 40 milioni », vorrei aggiungere le parole: « per copertura di spese relative alla ricostruzione del quartiere fieristico danneggiato dagli eventi bellici ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Pongo in votazione l'articolo 1 che, con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, è del seguente tenore:

« È autorizzato a favore dell'ente autonomo « Fiera del Levante » in Bari un contributo straordinario di lire 40 milioni, per copertura di spese relative alla ricostruzione del quartiere fieristico danneggiato dagli eventi bellici ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2:

« All'onere predetto si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali. (3139).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Assicurazione dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire. Anche su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole, proponendo una nuova formulazione dell'articolo 15, che esamineremo a suo luogo.

DE' COCCI, *Relatore*. La Commissione industria e commercio e la Camera dei deputati hanno sempre auspicato l'attuazione in Italia di un sistema di garanzia dei crediti all'esportazione. Questi sistemi esistono in paesi europei come il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, la Norveglia, la Svezia, ecc. e in paesi extra europei come il Canadà. Per chi voglia analizzare i varî sistemi attuati da quei Paesi faccio rinvio alla relazione ministeriale.

Già nella relazione allo stato di previsione della spesa del commercio con l'estero per l'esercizio 1950-51, che io compilai per incarico della Commissione e presentai il 25 aprile 1950, ricordavo il sistema italiano di cui al decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, sistema che funzionò soddisfacentemente fino al 1939, anno in cui vennero a mancare gli stanziamenti. D'altra parte, auspicavo che fosse condotto al più presto a compimento lo studio intorno ad un progetto già predisposto; e insistevo sulla necessità di ripristinare la garanzia, magari rendendo di nuovo operante per il momento il decreto-legge del 1927.

Nella relazione stessa due anni dopo, nella parte finale, d'accordo con tutta la Commissione, consideravo assolutamente urgente e indilazionabile l'adozione di un sistema di garanzie dei crediti all'esportazione. Questo era per me uno dei tre o quattro problemi indispensabili onde poter eliminare squilibri nei nostri scambi e facilitare le esportazioni.

Nella discussione degli stati di previsione tutti gli anni furono numerosi nell'Assemblea gli interventi e anche gli ordini del giorno rivolti a sollecitare il Governo al completamento degli studi e alla presentazione di un disegno di legge.

Oggi è più urgente che mai fare al più presto qualche cosa nel campo della garanzia dei crediti all'esportazione.

È difatti ben noto che il 1952 segna un aumento del *deficit* della nostra bilancia commerciale. Il *deficit* che nel 1951 è stato di 306 miliardi di lire, è giunto nel 1952 a 582 miliardi di lire. Rappresenta la più alta cifra dopo il 1947.

Le importazioni sono state 1446 miliardi, le esportazioni soltanto 864. E mentre nel 1950-1951 eravamo giunti alla situazione soddisfacentissima delle esportazioni che coprivano per l'82,5 le importazioni nel primo anno e per il 76,9 il secondo anno, nel 1952 siamo scesi a un rapporto del 59,4 per cento. Le im-

portazioni sono aumentate del 6,7 per cento del valore, mentre sono diminuite notevolmente le esportazioni, precisamente del 16,1 per cento del valore, anche se è aumentata la quantità delle merci esportate.

Quindi, le difficoltà che incontrano le nostre esportazioni nel settore industriale, soprattutto nel particolare campo dell'industria metalmeccanica, sono fondate principalmente su una riduzione dei prezzi sui mercati stranieri.

È stato detto che sulla contrazione del valore delle nostre esportazioni incide in parte la dichiarazione dei prezzi spesso non veritieri dei nostri esportatori. Ma questo può incidere in parte e non può incidere molto di più di quanto ha inciso nei precedenti anni. Il problema è più di fondo. Il fatto è che sono peggiorate per noi le ragioni di scambio. Abbiamo avuto un aumento dei prezzi delle importazioni superiore ai prezzi delle esportazioni. Quindi, il rialzo dei prezzi internazionali ha superato di gran lunga il rialzo dei prezzi all'interno. Ciò significa che noi dobbiamo pagare più care le merci che ci abbisognano, mentre spuntiamo prezzi relativamente alti per le merci che riusciamo a collocare all'estero.

È questa una situazione veramente seria anche se non estremamente grave, perché nonostante il notevole *deficit* della bilancia commerciale, abbiamo non diminuite le riserve in valute forti a rendere serena ancora la nostra situazione; però non ci dobbiamo nascondere che la situazione della bilancia dei pagamenti con l'Unione europea dei pagamenti, che era fortemente passiva, adesso si sta a poco a poco pareggiando ed i crediti ingenti che avevamo sono ora soltanto 80 milioni di unità oltre ai milioni di sterline che si sono ridotti a 100.

Non insisto sulle esigenze generali della nostra politica commerciale. Tuttavia abbiamo presente l'attuale crisi del sistema delle liberalizzazioni di fronte agli altri Stati europei che abbandonano sempre più le liberalizzazioni stesse, per stabilire sempre maggiori restrizioni alle importazioni. Noi ci siamo trovati costretti a fare dei veri e propri *ultimatum*.

Quindi, sebbene la struttura della nostra economia richieda da noi un sistema più ampio di libertà degli scambi, onde potere importare nella massima parte materie prime (80 per cento) ed esportare i nostri prodotti tradizionali che sono per altri paesi prodotti non di prima necessità, è ovvio che non dobbiamo restare isolati in Europa quando altri ritengono di essere individualisti nei propri bisogni e nelle proprie necessità. Non ci dobbiamo permettere il lusso di divenire debitori oltre che nell'area del dollaro — e questo è già scontato — anche nell'area dell'Unione europea dei pagamenti.

Quindi, occorre in particolare in questo quadro galvanizzare più che possibile le nostre esportazioni e vincere la concorrenza aspra che si fa sentire soprattutto dalla Germania ed in genere da tutti i paesi europei che possono contare su idonei istituti per assistere gli esportatori.

È capitato che nostri esportatori hanno perduto delle occasioni d'oro appunto per le difficoltà insite nell'attuale sistema di scambi, ma anche per la mancanza di istituti appositi, in particolare nel settore dei finanziamenti all'esportatore e anche nel settore della mancanza di garanzia per i crediti di esportazione. Nel recente passato vi sono stati esempi clamorosi come la fornitura di filobus a Cuba, perché gli inglesi hanno avuto possibilità di lunghe garanzie per quanto riguardava il pagamento dilazionato. Recentemente è avvenuto che abbiamo perso per il Brasile la fornitura di grossi impianti molitori per varie decine di unità e la fornitura è stata fatta dalla Svizzera ad un prezzo superiore dal 35 per cento a quello che avrebbe potuto fare l'Italia; solo che la Svizzera ha potuto garantire per dieci anni. Ancora recentemente con il Portogallo ci siamo trovati a non poter fare adeguate dilazioni. Ed è naturale che nelle relazioni con l'estero il termine normale di respiro da concedere è sempre tre o quattro mesi e naturalmente non tutti i nostri esportatori si trovano in grado di affrontare condizioni del genere, in particolare per i rischi concessi, non soltanto per la mancanza del credito.

Ora, quando la merce è in viaggio abbiamo la copertura dei rischi derivanti dalla polizza, ma quando arriva a destinazione prima del pagamento, come si provvede?

Il problema particolarmente urgente da risolvere, oltre che una più efficiente politica di ristorno fiscale, è quello di adeguati finanziamenti; e il Ministro La Malfa ha in vista di giungere ad un apposito istituto per il finanziamento all'esportazione per quanto riguarda la garanzia dei crediti. Finalmente ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che è stato presentato alla Camera fin dal 17 gennaio di quest'anno. Non è un disegno di legge di portata vastissima, specialmente se confrontiamo il nostro sistema con quelli esteri, in particolare con quelli tipici

degli inglesi e dei francesi, basati sulla mobilitazione delle compagnie private. Tuttavia questo disegno di legge è un atto di buona volontà, costituisce un inizio e sta a noi che questo inizio diventi al più presto concretamente operante.

Mi auguro che in sede di discussione sia possibile varare qualche emendamento che renda, almeno sotto certi aspetti, più ampia la portata del disegno di legge; mi auguro soprattutto che in un secondo tempo, nella prossima legislatura, tenendo presente l'esperienza compiuta, si possa arrivare ad un secondo disegno di legge che risolva integralmente il problema.

Per quanto riguarda la stesura del disegno di legge, essa è stata accuratamente elaborata: sono due-tre anni che è allo studio ed è frutto di lunghe discussioni fra i Ministeri interessati; è passato dal C.I.R., è stato fatto con l'ausilio dell'I.C.E. e della Banca d'Italia, che ha mandato una commissione in Gran Bretagna per studiare il tipico sistema inglese.

Tutte le possibili soluzioni sono state ventilate. La prima soluzione che poteva essere adottata era quella di affidare l'assicurazione e la riassicurazione alla Società italiana assicurazione crediti (S.I.A.C.), la quale ha la facoltà di riassicurarsi presso il Tesoro. La stessa relazione ministeriale ricorda questo ente italiano in grado di poter adempiere a funzioni analoghe.

Poteva essere utilizzata l'Unione italiana riassicurazioni, che esiste da varî decenni; poteva essere fatto un consorzio fra le compagnie di assicurazione. Questa richiesta è stata ventilata con una certa pigrizia e dobbiamo riconoscere che lo spirito di iniziativa delle nostre compagnie private assicurative non è eccessivo.

A questo esempio tipico di cui ci stiamo occupando, potremo aggiungere l'assicurazione dei rischi degli investimenti stranieri in Italia, settore nel quale in altri paesi le compagnie private hanno fatto fronte e che da noi è embrionale.

Vi è anche il settore dei rischi per il finanziamento delle costruzioni edilizie. In certi paesi è stato risolto dalle compagnie di assicurazione con una notevole propulsione di tutta l'edilizia privata; da noi nulla di tutto questo. Quindi, per forza di cose, doveva essere imboccata la via di affidare la gestione della garanzia all'Istituto assicuratore di Stato, l'Istituto nazionale delle assicurazioni, sul quale si basava anche la vecchia legge del 1927 di cui la nuova è un rifacimento, tanto più che uno dei migliori sistemi attuali, quello inglese, si basa sull'intervento diretto dello Stato. Quindi non abbiamo fatto cosa che possa suscitare approfondite critiche.

Molti si domandano come ha funzionato il decreto-legge del 1927.

Per esempio, l'insigne economista professore Arena, in un articolo di spalla su *24 Ore*, considerava qualcosa di nebuloso la gestione fatta dall'I.N.A. in base alla legge del 1927. Invece, il decreto-legge del 1927 ha funzionato soddisfacentemente. Dal 1927 al 1942, anno in cui il sistema si è inceppato a causa della guerra, su una massa globale di lire 1.399.425.259 di allora, furono garantite somme per 944.823.847, riguardanti per il 74 per cento la Russia.

Allora il sistema funzionò soprattutto per garantire i rischi politici con gli scambi dell'Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Furono liquidati sinistri per 15.021.085,35 lire, somme per la maggior parte recuperate od ancora in corso di recupero.

Quindi, teoricamente, si può dire che la gestione non è costata nulla. Onde il risultato è sodisfacente.

D'altra parte, bisogna tener presente che il disegno di legge non fa per l'I.N.A. una posizione di monopolio. Infatti il disegno di legge prevede, oltre all'assicurazione, la possibilità di riassicurarsi dando modo alle imprese assicuratrici private di curare direttamente le acquisizioni degli assicurati, tutte le volte che le circostanze del mercato assicurativo lo consentano. Le stesse imprese, inoltre, possono acquisire percentuali di assicurazioni integrative, naturalmente non riassicurabili (perché vi è un limite del 75 per cento) oltre il massimo assunto dalla gestione statale, rimanendo sempre fermo il rispetto dello scoperto obbligatorio a carico dell'assicurato.

Rimane poi alle imprese assicuratrici private il vasto campo dell'assicurazione dei rischi normali inerenti al buon fine delle operazioni di esportazione.

Il disegno di legge, come dicevo, non è molto ampio nella sua portata e limita più che è possibile — potremo dire — i rischi previsti.

Quindi, io pregherei i colleghi di esaminare con molta attenzione una serie di emendamenti che io propongo non tanto con l'intento di insistere a fondo per la loro approvazione, ma più che altro per adempiere al mio dovere di relatore, onde perfezionare il testo governativo.

Per esempio, è opportuno cominciare dal titolo e fare una modifica di carattere formale.

Nel corso della legge si deve parlare di garanzia come termine generico oppure di assicurazione e riassicurazione come avviene in alcuni casi?

Ora, siccome « garanzia » è termine più semplice, che è acquisito nella prassi, propongo senz'altro che nel titolo anziché « assicurazione », si dica « garanzia ».

L'articolo 1 restringe la possibilità di garanzia ai crediti dipendenti da forniture speciali a lungo termine soggetti ai rischi speciali. Io proporrei di aggiungere i crediti dipendenti da forniture a medio e lungo termine. Nell'articolo 1 si parla soltanto di imprese esportatrici. Si potrebbero aggiungere le prestazioni di servizi e l'esecuzione di lavori all'estero, togliendo la parola « esportatrici ».

La legge rinvia continuamente ad altri provvedimenti legislativi che dovranno essere emanati. Per esempio, l'articolo 16 rinvia ad un regolamento di esecuzione. L'articolo 2 rinvia a un decreto del Ministro del tesoro di concerto con altri Ministri per la fissazione dei premi. L'articolo 3 prevede i rischi.

Un altro punto importante è quello che riguarda la variazione dei rapporti di cambio. I sistemi esteri prevedono variazioni nei rapporti di cambio, il nostro non le prevede. Può esservi quindi l'opportunità di aggiungere un punto riguardante precisamente le variazioni di cambio.

Per quanto riguarda la definizione e la precisazione dei rischi, cioè la materia degli articoli 6 e 7, potrebbe essere opportuno fare un rinvio al comitato di cui all'articolo 10. Anche l'articolo 7, tranne l'ultimo comma, potrebbe essere soppresso.

All'articolo 8 mi sembra indispensabile aggiungere alle parole: « i premi di assicurazione », le parole: « e riassicurazione ».

Per quanto riguarda la composizione del comitato, in linea di massima può andare. Però non sarebbe inopportuno aggiungere almeno due rappresentanti degli esportatori, uno degli industriali e uno dei commercianti. Il sistema inglese si basa su di un comitato composto di tutti gli operatori. Questo sistema ha dato prova della massima snodabilità. Noi mettiamo invece dei funzionari, e non abbiamo dei rappresentanti che possano esprimere la voce delle categorie interessate.

L'articolo 12 potrebbe essere soppresso. In esso è previsto una specie di veto del Ministero del tesoro entro il breve termine di 10 giorni. Il Ministero del tesoro non si troverebbe sempre in grado di esercitare il suo veto. Sopprimendo l'articolo, il Ministero avrà sempre la possibilità di intervenire attraverso i rappresentanti del comitato di cui all'articolo 10.

L'articolo 14 prevede la garanzia in 10 miliardi per tre esercizi. Penso sia opportuno sopprimere l'esercizio 1954-55, in modo da poter tener conto dell'esperienza acquisita. Infatti potrebbe essere necessaria una garanzia notevolmente maggiore. Non bisogna ipotecare il futuro quando non possiamo prevedere come funzionerà il sistema. Potrebbe anche prevedersi la possibilità di trasferire la garanzia non utilizzata nel primo anno, nell'anno successivo.

Mi auguro che la Commissione, considerando anche il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, che ha proposto un emendamento che sarà esaminato in sede di articolo 15, voglia approvare senz'altro il disegno di legge, che è auspicato da tutti gli operatori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FARALLI. Dalla relazione dell'onorevole De' Cocci risulta che la legge è molto più complicata di quanto appaia dalla lettura degli articoli e mi sembra che comporti delle responsabilità che investono diversi settori.

Con questa legge lo Stato intende in qualche modo sovvenire quegli industriali che, vendendo all'estero, non hanno le garanzie necessarie. Ma perché allora lo Stato non sovvenziona quelle industrie che non possono fare concorrenza al prodotto estero che viene importato in Italia? Per esempio, le lamiere d'acciaio vengono importate dal Giappone...

SABATINI. È un vantaggio!

FARALLI. No! Le nostre fabbriche chiudono. Perché lo Stato non dà agli industriali il 10 per cento, facendo produrre le lamiere ai nostri stabilimenti? Per esempio, i trattori vengono importati dall'Inghilterra perché si dice che costano meno. Perché lo Stato non aiuta l'Ansaldo affinché i trattori vengano fabbricati in Italia?

FASCETTI. Questa è un'altra questione.

FARALLI. Sono d'accordo. Però, il sistema è identico. Lo Stato sovvenziona l'esportatore perché corre dei rischi, ma non sovvenziona l'industriale in modo da impedire che determinati prodotti vengano dall'estero.

FASCETTI. Praticamente, questo si ottiene attraverso le gestioni delle aziende di Stato, che disgraziatamente sono passive.

FARALLI. La Fiat, per esempio, non è un'azienda passiva. Se le aziende di Stato fossero bene amministrate, non sarebbero passive. Il fatto è che si mettono in queste azien-

de degli uomini che non vogliono capire che l'azienda di Stato è della collettività.

FASCETTI. Prendiamo atto di queste sue dichiarazioni.

FARALLI. Sono dichiarazioni precise, con le quali si accusano i dirigenti delle aziende di Stato di comportarsi come dei privati, e non come responsabili di aziende della collettività. Questa è la realtà.

DE' COCCI, *Relatore*. Citi qualche fatto concreto!

FARALLI. Leggete i giornali. Il presidente dell'I.R.I. dirige le aziende di Stato con una mentalità privatistica.

Ad ogni modo, il rilievo che volevo fare è questo: che lo Stato interviene in questo caso a sovvenire degli esportatori i quali, naturalmente, si trovano in condizioni di difficoltà.

Abbiamo esaminato questo fatto in altre occasioni quando abbiamo discusso della legge delle riassicurazioni cui ha accennato il relatore. Allora abbiamo precisato che lo Stato non poteva assumere dei gravi rischi se non in particolari casi ed abbiamo dimostrato che in quella legge si nascondevano degli interessi di determinate compagnie assicuratrici italiane, le quali, naturalmente, facevano i propri affari. Nessuno ha nulla da eccepire dal punto di vista privatistico; però siccome siamo amministratori del denaro pubblico abbiamo qualcosa da eccepire. Il sistema dell'assicurazione può essere, infatti, garantito con questo sistema della riassicurazione, ma non dallo Stato. Ad esempio, io privato, potrei esportare in Egitto, con una forma di pagamento sballata. Potrei stabilire che mi si paghi il 20 per cento subito ed il resto quando il cliente vorrà. Siccome qui si determina il termine dei mesi, il resto lo garantisce lo Stato. Dunque, se l'esportatore amministra male, ha sempre le spalle coperte dall'intervento dello Stato.

Un impresario può decidere di costruire una strada in Persia ed è sempre garantito perché vi è lo Stato che interviene.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ha letto l'articolo 10?

FARALLI. Sì, riguarda quei soliti comitati statali ove non sono rappresentate le organizzazioni industriali, sindacali, professionali o commerciali.

D'altra parte, perché questi esportatori non si garantiscono nei pagamenti attraverso le banche? Perché deve garantire lo Stato? Le banche hanno questa funzione. L'esportatore potrà dare alle banche la fideiussione. Noi ci troviamo nella strana situazione che lo Stato deve garantire tutti. Tutti sono contro lo Stato, ma si fanno garantire dallo Stato.

Di fronte a questo, non nascondiamo di essere un po' perplessi.

Vi è il sistema delle assicurazioni; usiamo questo sistema pagando quei determinati premi. Vogliamo aiutare la nostra produzione? Evitiamo che in Italia si importi il materiale che può essere prodotto all'interno e sovveniamo queste industrie se non possono produrre a quel prezzo. Se è vero questo, possiamo benissimo usare il sistema del sovvenzionamento alle industrie ed evitare di fare nuove leggi per aiutare coloro che hanno intenzione di esportare.

Pertanto, ci riserviamo di vedere gli sviluppi di questa discussione per dire se voteremo o meno questo disegno di legge.

STUANI. Voglio dire una cosa che è scandalosa e vergognosa: oggi gli italiani comprano il cemento all'estero e in Italia le fabbriche sono ferme.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Chi glie lo ha detto?

DE' COCCI, *Relatore*. Che cosa c'entra questo con la garanzia?

STUANI. Comprare il cemento all'estero significa pagarlo di più. La cosa interessa il commercio con l'estero e se vogliamo migliorare la nostra bilancia commerciale, cominciamo a non comprare all'estero quello che si può produrre in Italia, come il cemento. Ripeto, le nostre fabbriche sono ferme.

VOLPE. Non è vero.

STUANI. Nel Bergamasco vi sono otto fabbriche di cemento. Il Ministro dei lavori pubblici ebbe ad affermare: facciamo l'inchiesta. Io ho risposto che non era necessario, perché l'onorevole Vicentini di Bergamo poteva ragguagliarlo sufficientemente sulla situazione dei cementifici. Ciononostante le cose sono al punto di prima ed il cemento si vende a borsa nera.

A Bergamo abbiamo la Dalmine. Si dice che amministra male. Togliete l'ufficio vendite alla Dalmine e vedrete quanti miliardi saltano fuori.

Con il sistema che si vuole instaurare con il disegno di legge in esame, si dà all'esportatore poco scrupoloso la possibilità di essere coperto da ogni rischio. In simili condizioni all'esportatore non importa se l'acquirente estero è persona solvibile.

Capisco che se noi non approvassimo questo disegno di legge voi fareste la speculazione di dire agli industriali che se non possono esportare la colpa è dei comunisti.

DE' COCCI, *Relatore*. No, lo diremo agli operai.

STUANI. Naturalmente se noi volessimo insabbiare il disegno di legge, chiederemmo la discussione in Assemblea, ma non vogliamo favorire la vostra speculazione. Siamo qui, mandatelo avanti, però le cose nella sostanza e nella morale sono quelle che sono.

CHIEFFI. Vorrei riportare la nostra discussione a quello che è il contenuto della legge. Perché, in sostanza, la legge di che cosa si preoccupa? Si preoccupa di facilitare in qualche modo l'esportatore e di assicurarlo da determinati rischi. I rischi sono semplicemente quelli contemplati nell'articolo 3.

Questa è la legge e tutte le considerazioni che sono state fatte dagli onorevoli Faralli prima e Stuani dopo non rientrano nell'ambito della legge. Noi dobbiamo preoccuparci solamente di esaminare la convenienza o meno ai fini di quelle che sono le garanzie di una assicurazione che si vuol concedere a questi esportatori e dobbiamo esaminare lo sforzo che fa lo Stato quando interviene a dare una garanzia che vada a integrare i rischi che corre l'assicurazione.

Tutta qui, la legge che abbiamo in esame. Si dice nella relazione che questo è un provvedimento che costituisce una parte di un complesso di provvidenze che dovranno essere poste in atto per facilitare in modo possibile l'esportazione.

Mi pare, quindi, che non vi è dubbio che da parte di tutti, sia dell'opposizione che della maggioranza, vi sia un interesse a che la facoltà di concedere questa forma di assicurazione di rischi speciali venga data a un istituto controllato dallo Stato. Può essere sufficiente e può non esserlo; ma quando vi è un comitato che è formato secondo le rappresentanze e dei ministeri interessati e degli uffici che si interessano di valute, di commercio di esportazione, è una garanzia abbastanza rilevante.

Per quanto dice l'onorevole Stuani, e cioè che l'esportatore attraverso questa formula si vede assicurato integralmente del suo capitale per qualsiasi rischio che possa avvenire, debbo dire che non è esatto perché l'articolo 5 non porta come risarcibile un 15 per cento del valore.

Ora, quando un 15 per cento non viene ad essere coperto in nessuna maniera dall'assicurazione, rimane sempre in piedi il rischio dell'esportatore, perché non credo che vi possa essere qualche esportatore che faccia delle operazioni sballate per il solo gusto di perdere il 15 per cento. Mi pare che questa sia una indubbia garanzia, sotto questo aspetto.

Per quanto riguarda il cemento, osservo che siamo in una situazione particolarmente di carenza. Io domando dove esistono *stocks* di cemento. In Sardegna ci troviamo in difficoltà per mancanza di cemento. Se, d'altra parte, fosse vero — e mi dispiace che non vi sia l'onorevole Vicentini — che vi è una abbondanza di impianti...

STUANI. Sono fermi.

CHIEFFI. ...ciò sarebbe in contraddizione con lo sforzo che vanno facendo alcuni grandi cementifici per aumentare la capienza dei propri impianti. Tanto è vero che impianti nuovi si stanno sollecitando in tutte le maniere per soddisfare le esigenze di cemento del nostro paese.

Alcune fabbriche sono chiuse perché devono procurarsi le materie prime. Vi sono alcuni cementifici che non hanno la marna necessaria. Si stanno compiendo tutte le operazioni necessarie, arrivando fino all'esproprio, per poter assicurare a questi cementifici la disponibilità delle materie prime loro occorrenti. L'onorevole Stuani dice che si vende il materiale alla borsa nera: ma questo è appunto un indizio che il materiale non è disponibile.

Concludendo, ritengo che la legge debba venire varata con la maggiore sollecitudine.

GIOLITTI. Le considerazioni fatte dall'onorevole relatore dimostrano che la portata del problema, nel quale si inquadra il disegno di legge in esame, è molto più ampia di quanto non appaia dal disegno di legge stesso. Questo tocca un aspetto del problema che potrebbe anche considerarsi marginale.

Ma qui si tratta di un problema molto più complesso che riguarda tutta la nostra situazione economica. Affrontare il problema con un provvedimento di questa natura, significa ricorrere a dei mezzi del tutto inadeguati all'entità del problema da risolvere. Questo è un motivo sostanziale che giustifica la nostra posizione contraria all'approvazione del disegno di legge. Approvare questo disegno di legge, significa incoraggiare questo sistema di ricorrere a dei provvedimenti tampone per fronteggiare situazioni con mezzi inadeguati. Qui si è accennato a varî aspetti della produzione in Italia. Questi accenni non sono fuori tema. La stessa relazione ha allargato la discussione in questo senso, e non poteva essere altrimenti perché il disegno di legge tocca una materia che rende necessaria una

discussione molto ampia. Qui si tratta di una sovvenzione dello Stato...

DE' COCCI, *Relatore*. È una garanzia.

GIOLITTI. Comunque, non si tratta di una spesa pubblica tendente a favorire una determinata politica di incoraggiamento delle esportazioni in generale o di conquista di mercati. Qui si tratta di un provvedimento che mira a favorire determinati esportatori. Si regalano alcuni miliardi ad alcuni esportatori...

DE' COCCI, *Relatore*. No!

GIOLITTI. Abbiamo anche da fare delle riserve circa il modo come questo denaro pubblico viene speso a favore di determinati gruppi. Io non sono convinto della necessità dell'intervento dello Stato. Il relatore ha parlato di uno scarso spirito di iniziativa dimostrato dalle compagnie private di assicurazione in Italia. Però, egli non ha detto perché non si è fatto niente per costituire un consorzio fra compagnie private di assicurazione.

Il provvedimento viene al nostro esame alla fine della legislatura, mentre poteva essere presentato molto prima. La situazione in cui ci troviamo ha quasi la forma del ricatto. Ci viene praticamente impedito di discutere con la necessaria ampiezza un disegno di legge che investe gravissimi problemi. Fra l'altro l'onorevole relatore vorrebbe proporre una serie di emendamenti assai estensivi...

DE' COCCI, *Relatore*. Non vi insisto.

GIOLITTI. Allora li ha suggeriti per amore dell'arte! Questo non mi sembra molto serio.

DE' COCCI, *Relatore*. Avevo suggerito gli emendamenti per allargare, qualora la Commissione lo avesse desiderato, il campo della discussione.

L'onorevole Chieffi ha precisato con chiarezza i limiti del provvedimento. Si tratta di estendere le attuali nostre possibilità assicurative ad un settore nel quale le imprese assicuratrici private non possono funzionare. Mi sembra assurdo che qualcuno possa dire che era meglio affidare questo campo all'assicurazione privata. Del resto, esistono nel provvedimento mille cautele. Io ho cercato di dimostrare l'urgenza del provvedimento, che costituisce non un massimo, ma un minimo per adeguarsi a quello che fanno tutti i Paesi del mondo, specialmente quelli europei: conquistare i mercati esteri, accrescere le esportazioni, aumentare le possibilità di lavoro per le maestranze. Mi sembra che per tutti noi sia un dovere mettere le nostre industrie, soprattutto quelle meccaniche, in queste condizioni.

GIOLITTI. Questa è demagogia.

DE' COCCI, *Relatore*. Al riguardo voi siete maestri. Comunque, voi potete votare contro, ma ne assumerete la responsabilità sia nei confronti del settore produttivo, che nei confronti degli operai.

GIOLITTI. Con questo voi volete eludere il problema e fare della demagogia.

DE' COCCI, *Relatore*. La demagogia, la insegnate voi!

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La questione è semplice. Il provvedimento non intende investire né il problema industriale italiano, né altri gravi problemi. Questi potranno essere oggetto di altri provvedimenti. Quindi, non è il caso di fare una discussione di carattere generale. Il disegno di legge vuol dare una garanzia dello Stato per certi rischi, i quali sono ben definiti all'articolo 3. Si facilitano tutte le categorie esportatrici e non solo alcune di esse. Chiunque intenda esportare può avere questo beneficio. Non si tratta di una sovvenzione all'industria, che è cosa ben diversa. Si tratta solo di una facilitazione da concedere agli esportatori in modo che essi siano assicurati contro certi rischi.

Io prego di approvare il provvedimento senza sostanziali emendamenti poiché è stato lungamente vagliato e studiato dai varî Ministeri interessati.

FARALLI. L'onorevole Sottosegretario ha accennato alla garanzia obbligazionaria dello Stato per alcune determinate industrie. Va bene. Ma lo Stato, nel dare questa garanzia, si accerta che l'istituto è in condizioni, domani, di poter rispondere? Chi deve esportare, deve sottoporre al Governo il contratto ed il Governo dovrà richiedere le garanzie necessarie che il contratto sia stipulato in termini obiettivi e con tutte le riserve che il contratto vada a termine. In che modo questo controllo viene esercitato?

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Attraverso la Commissione.

FARALLI. Il comitato non esamina preventivamente. È l'esportatore che decide di esportare.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. L'articolo 10 dice questo: « Alla vigilanza sulle operazioni inerenti alla garanzia statale di cui alla presente legge », quindi la vigilanza sarà non soltanto ad assicurazione avvenuta. L'articolo poi dice: « alla determinazione delle condizioni di assicurazione ». Quindi la vigilanza stessa è preventiva. E poi dice ancora: « ed alla liquidazione dei sinistri ». Quindi questa Com-

missione ha l'autorità di esaminare le operazioni sia al principio che alla fine.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere per conto dello Stato, in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia dei crediti dipendenti da forniture speciali a lungo termine, soggetti ai rischi speciali indicati nell'articolo 3, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi».

DE' COCCI, *Relatore*. A questo articolo propongo un emendamento tendente alla sostituzione delle parole: « speciali a lungo termine », con le altre: « a medio e a lungo termine ».

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Lascerei la parola: « speciali », aggiungendo: « a medio e a lungo termine ».

DE' COCCI, *Relatore*. Non mi oppongo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore e modificato dal Ministro.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

«La garanzia è consentita verso pagamento di un premio in ragione d'anno nei limiti minimi e massimi fissati con decreto del Ministro pel tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione, ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 10».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3:

«La garanzia può essere concessa per le perdite sofferte dal creditore italiano nel caso in cui non consegua il pagamento da parte del debitore in dipendenza di:

1°) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa o tumulto popolare;

2°) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3°) moratoria generale disposta dal Paese o dai Paesi per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4°) sospensione o revoca di commessa o di pagamento in dipendenza di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo del Paese a cui la commessa è destinata;

5°) difficoltà di trasferimenti valutari che importino un eccezionale ritardo nel pagamento in lire a favore dell'esportatore italiano».

DE' COCCI, *Relatore*. Al punto 4°) vorrei considerare il caso dei paesi di transito.

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Capisco la preoccupazione dell'onorevole De' Cocci. L'emendamento, però, andrebbe inserito al punto 1°) più che al punto 4°), perché quest'ultimo riguarda un fatto legislativo. Ora, un fatto legislativo di un paese di transito non può arrestare il progresso della merce. Questo sarebbe arbitrario.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire una cosa. L'articolo dice: « non consegua il pagamento ». Quindi vuol dire a consegna avvenuta. Ma qui non è previsto il caso che non riesca a consegnare la merce. Facciamo l'ipotesi che venda la merce. Il pagamento è alla consegna. La nave affonda nei pressi della Sardegna, cioè non attraversa le Colonne d'Ercole. Si ha diritto al pagamento oppure quello è un rischio normale?

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Credo che l'esigenza prospettata dall'onorevole De' Cocci sia soddisfatta, in quanto non rientra nel punto 4°), perché il paese di transito non può, per fatto di revoca di pagamento, determinare una situazione. La situazione può nascere per un caso di guerra o di rivoluzione nel paese di transito, cioè la merce mentre transita si ferma. Però questo rischio è coperto.

Quindi, mi pare che la preoccupazione sia implicitamente soddisfatta, perché se un prodotto non arriva per un fatto di guerra nel paese di transito, si è coperti dal rischio. Non è necessario, pertanto, ricorrere alla modificazione del testo, perché questo può risultare dal verbale. Il verbale dirà che questa è la interpretazione da dare.

DE' COCCI, *Relatore*. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 3 nel testo del Governo.

(*È approvato*).

Porrò ora in votazione i seguenti articoli sui quali non vi sono emendamenti:

ART. 4.

La garanzia è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

I premi e le indennità sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

Per ogni singolo rischio deve essere lasciata, in ogni caso, a carico dell'esportatore una quota del 15 per cento del valore complessivo del credito.

La quota complessiva di garanzia dello Stato non può superare il 75 per cento del valore del credito che dà origine al rischio stesso, qualunque sia la quota assicurata presso le imprese di assicurazione autorizzate.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il sinistro è costituito dalla perdita totale o parziale del credito.

Il suo ammontare è liquidato con il procedimento, le modalità ed i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

(*È approvato*).

ART. 7.

Per i casi di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro ai sensi della presente legge nei limiti indicati nei tre commi seguenti e dopo il decorso dei termini ivi previsti.

Al termine di sei mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del 25 per cento della somma scaduta, ammessa a garanzia.

Al termine di nove mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come un'ulteriore perdita del 25 per cento.

Al termine di dodici mesi dalla scadenza del credito, il ritardo è considerato come perdita del rimanente 50 per cento.

Nei casi di cui al n. 4 dell'articolo 3 il ritardo costituisce sinistro quando supera i dodici mesi dalla data di sospensione o dalla revoca della commessa o del pagamento.

Il ritardo nel trasferimento di cui al n. 5 dell'articolo 3 è da considerarsi eccezionale quando raggiunga i dodici mesi dalla data di versamento da parte del committente. In tal caso, il credito, per la parte assicurata o riassicurata, darà senz'altro luogo al pagamento in lire da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Dalla data del pagamento l'Istituto nazionale delle assicurazioni, fino al limite dell'indennità corrisposta, è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti al credito per il quale è stata concessa la garanzia.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« I premi di assicurazione riscossi per la gestione delle polizze garantite dallo Stato sono mensilmente versati, dedotti i fondi necessari per il funzionamento della gestione, in un conto speciale tenuto presso la Tesoreria centrale a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le somme per il pagamento delle indennità e per le spese a questi relative sono prelevate dal suddetto conto. Al pagamento di indennità eccedenti le disponibilità del conto si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 14 «.

DE' COCCI, *Relatore*. A questo articolo dopo le parole: « I premi di assicurazione », propongo di aggiungere le altre: « e di riassicurazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 con l'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

(*È approvato*).

L'articolo 9 è così formulato:

« Il Ministero per il tesoro è autorizzato a stipulare, con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio estero, apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 10:

« Alla vigilanza sulle operazioni inerenti alla garanzia statale di cui alla presente legge, alla determinazione delle condizioni di assicurazione ed alla liquidazione dei sinistri provvede un Comitato composto da:

1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;

1 rappresentante del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato;

1 rappresentante del Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e commercio – Direzione generale degli affari generali;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e commercio – Ispettorato delle assicurazioni private;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero – Direzione generale accordi;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero – Direzione generale valute;

1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

1 rappresentante della Corte dei conti;

1 rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

1 rappresentante dell'Istituto per il commercio estero;

1 rappresentante delle imprese private di assicurazione;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Con le stesse forme sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato».

DE' COCCI, *Relatore*. Avevo proposto di aggiungere un rappresentante degli industriali e un rappresentante dei commercianti, altrimenti si fa un comitato esclusivamente di funzionari dello Stato.

FARALLI. E perché non si dovrebbe mettere anche un rappresentante dei sindacati?

FERRARIO. Nell'articolo 10 si dice: « Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni ». Mi sembra che l'emendamento De' Cocci possa considerarsi assorbito.

FASCETTI. Mentre dichiaro di approvare l'articolo 10, mi propongo di presentare un emendamento all'articolo 12. Io non comprendo l'articolo 10 se non collegato con l'articolo 12, perché è necessario stabilire con esattezza le mansioni del Comitato.

PRESIDENTE. Per la chiarezza della discussione, lasciamo dunque in sospeso l'articolo 10, che discuteremo insieme con l'articolo 12.

Pongo in votazione l'articolo 11:

«La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi normali del credito».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12:

« Le deliberazioni del Comitato concernenti le questioni di massima relative alle determinazioni delle condizioni di assicurazione, comprese quelle concernenti la determinazione dei limiti entro i quali, per ciascun Paese di destinazione, potrà essere assunta la assicurazione e la riassicurazione, sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro. Esse possono essere eseguite trascorsi i 10 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero ».

Questo articolo dovrà essere coordinato con l'articolo 10.

DE' COCCI, *Relatore*. Propongo la soppressione di questo articolo.

FASCETTI. Non si può sopprimere questo articolo. Si devono invece precisare le mansioni del Comitato. Se noi non determiniamo le norme che devono essere osservate per dare la garanzia statale, non si può fare una vigilanza da parte di nessun organismo.

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 16 rinvia ad un regolamento.

FASCETTI. Ma non possiamo fare una legge che rinvii ad un regolamento una norma fondamentale. Io modificherei l'articolo in questo modo: « Il Comitato deve determinare le condizioni di assicurazione comprese quelle concernenti la determinazione dei limiti entro i quali per ciascun paese di destinazione potrà essere assunta l'assicurazione e la riassicurazione e trasmetterle in copia al Ministero del tesoro ».

DE' COCCI, *Relatore*. Questo è implicito in tutto il sistema.

LA MALFA, *Ministro dell'industria e del commercio*. Propongo che il primo comma dell'articolo 10 sia così compilato:

« Uno speciale Comitato dovrà procedere alla determinazione delle condizioni di assicurazione, comprese quelle concernenti la determinazione dei limiti entro i quali per ciascun Paese di destinazione potrà essere assunta la assicurazione e la riassicurazione. Esso procederà anche alla liquidazione dei sinistri ed eserciterà la vigilanza sulle operazioni inerenti alla garanzia statale di cui alla presente legge».

Al secondo comma si dovrà dire: « Il Comitato è composto da... », e la composizione rimane inalterata.

L'articolo 12, se non si vuole sopprimerlo, dovrà essere coordinato con il riferimento alle determinazioni già specificate con l'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10 nel seguente testo proposto dall'onorevole Ministro:

« Uno speciale Comitato dovrà procedere alla determinazione delle condizioni di assicurazione, comprese quelle concernenti la determinazione dei limiti entro i quali per ciascun Paese di destinazione potrà essere assunta la assicurazione e la riassicurazione. Esso procederà anche alla liquidazione dei sinistri ed eserciterà la vigilanza sulle operazioni inerenti alla garanzia statale di cui alla presente legge.

Il Comitato è composto da:

1 rappresentante del Ministero degli affari esteri;

1 rappresentante del Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato;

1 rappresentante del Ministero del tesoro — Direzione generale del tesoro;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e commercio — Direzione generale degli affari generali;

1 rappresentante del Ministero dell'industria e commercio — Ispettorato delle assicurazioni private;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale accordi;

1 rappresentante del Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale valute;

1 rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

1 rappresentante della Corte dei conti;

1 rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

1 rappresentante dell'Istituto per il commercio estero;

1 rappresentante delle imprese private di assicurazione;

1 rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole discussioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio.

Con le stesse forme sono nominati il presidente ed il vicepresidente del Comitato ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12, nel seguente testo coordinato con l'articolo 10:

«Le deliberazioni del Comitato concernenti le questioni di massima relative alle determinazioni di cui al primo comma dell'articolo 10 sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro. Esse possono essere eseguite trascorsi i 10 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione del detto Ministero.

(*È approvato*).

Passiamo agli articoli 13 e 14 sui quali non vi sono emendamenti e che porrò successivamente in votazione:

ART. 13.

Prima che sia adempiuta la fornitura alla quale si riferisce l'assicurazione, i diritti derivanti dalla concessione della garanzia statale possono essere ceduti o vincolati a favore del finanziatore che intervenga nell'operazione.

La cessione o il vincolo deve essere notificato all'assicuratore.

(*È approvato*).

ART. 14.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1952-1953, 1953-54 e 1954-55 la garanzia da concedere in esecuzione della presente legge è fissata nel limite massimo di lire 10 miliardi.

Per gli esercizi finanziari successivi il limite massimo della garanzia di cui al 1° comma è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per far fronte agli eventuali oneri derivanti dalla garanzia massima di cui al 1° comma sarà provveduto ad un primo stanziamento di lire 1 miliardo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Alla spesa di cui al comma precedente si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1952-53.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

« I premi percepiti per l'assicurazione dei rischi di cui all'articolo 3 sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive ».

La Commissione finanze e tesoro ha proposto di sostituire il testo che ho ora letto col seguente:

« I premi percepiti dalle imprese private per l'assicurazione dei rischi di cui all'articolo 3, non coperti dalla garanzia statale, secondo la disposizione del secondo comma dell'articolo 5, sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni, stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive, purché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Ministero dell'industria e commercio, sentito il Comitato di cui all'articolo 10 ».

Quale è il parere del Governo?

LA MALFA, *Ministro del commercio con l'estero*. Il Governo è favorevole a questa formulazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16:

« Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Se non vi sono osservazioni, nel titolo del disegno di legge, alla parola: « assicurazione », si intende sostituita l'altra: « garanzia », secondo la proposta del relatore.

(*Così rimane stabilito*).

L'onorevole relatore ha presentato i seguenti tre ordini del giorno, che il Governo accetta:

« La X Commissione permanente, esaminato il disegno di legge n. 3139, invita il Governo:

1°) ad emanare al più presto le norme di cui all'articolo 16;

2°) ad emanare al più presto il decreto interministeriale di cui all'articolo 2;

3°) a stipulare al più presto le convenzioni di cui all'articolo 9;

4°) a nominare al più presto il comitato di cui all'articolo 10 ».

« La X Commissione permanente industria e commercio della Camera dei deputati esprime il voto che il limite massimo per la concessione della garanzia prevista dall'articolo 14 del disegno di legge n. 3139 venga, se si renderà necessario, ampliato e che vengano al più presto disposti ulteriori stanziamenti in aggiunta al miliardo previsto dal terzo comma dell'articolo 14 stesso ».

Infine:

« La X Commissione esprime il parere che qualora nell'esercizio finanziario 1952-53 il limite massimo previsto per la garanzia da concedersi non venga raggiunto, il limite stesso nell'esercizio finanziario 1953-54 debba intendersi correlativamente aumentato ».

Lo pongo in votazione.

(*Sono approvati*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire 75 milioni da utilizzare per le spese relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro. (2922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire 75 milioni da utilizzare per le spese relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole su questo provvedimento.

L'onorevole De' Cocci ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DE' COCCI, *Relatore*. In tutte le nostre discussioni relative ai problemi degli scambi con l'estero abbiamo auspicato un incremento dell'attività svolta direttamente o indirettamente dallo Stato per aumentare le esportazioni verso l'area a valuta forte, come il dollaro, nei riguardi della quale siamo deficitari.

Nell'esercizio finanziario 1950-51 fu approvato un disegno di legge con il quale venivano

stanziati 360 milioni rispetto a quelli previsti nello stato di previsione.

Discutendo nell'esercizio 1951-52 dello stato di previsione, concludemmo che gli stanziamenti previsti erano inadeguati e che avrebbero dovuto essere aumentati.

Il presente disegno di legge viene incontro al voto espresso dalla Commissione e dall'Assemblea in sede di discussione del bilancio. Si tratta soltanto di 75 milioni, mentre il Ministero del commercio con l'estero ne aveva chiesti 150. Questi 75 milioni vengono utilizzati per incrementare il noto programma; ed in particolare 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli uffici di informazione e penetrazione commerciale istituiti a Boston, Los Angeles e New Orleans, e 35 milioni per il finanziamento delle iniziative relative allo studio dei problemi inerenti alla produzione e distribuzione dei prodotti italiani che possono essere esportati nei paesi appartenenti all'area del dollaro.

Invitando la Commissione ad approvare questo provvedimento, auspico che anche gli Stati Uniti vengano incontro alle correnti di esportazione dei nostri prodotti, diminuendo la protezione doganale che certe volte è molto aspra ed in contrasto con le dichiarazioni che vengono fatte a favore dell'esportazione dei nostri prodotti verso l'America.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata sullo stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52 la spesa di lire 40 milioni per esigenze straordinarie relative al funzionamento degli Uffici di informazione e penetrazione commerciale istituiti a Boston, Los Angeles e New Orleans.

(*È approvato*).

ART. 2.

È inoltre autorizzata una spesa di lire 35 milioni entro la quale potrà essere concesso un contributo, a favore dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (I. C. E.), per il finanziamento delle iniziative relative allo studio dei problemi inerenti alla produzione e distribuzione dei prodotti italiani che possono essere esportati nei paesi appartenenti all'area del dollaro.

(*È approvato*).

ART. 3.

Sugli stanziamenti che verranno iscritti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 saranno eseguiti i rimborsi delle somme eventualmente anticipate, per le finalità di cui alla presente legge, dal Fondo-lire di cui al decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 153, che approva l'accordo fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America firmato a Roma il 3 gennaio 1948.

Le modalità per i suddetti rimborsi, nonché per le erogazioni delle somme anticipate dal citato Fondo, saranno stabilite dal Ministero del tesoro, d'intesa con quello del commercio con l'estero.

(*È approvato*).

ART. 4.

Alla copertura dell'onere di lire 75 milioni di cui alla presente legge verrà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate accertate col primo provvedimento legislativo di variazione di bilancio per l'esercizio 1951-52.

(*È approvato*).

ART. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge dei deputati Sabatini ed altri: Proroga del F. I. M. (3224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Sabatini, Morelli e Cappugi: Proroga del F.I.M.

Comunico che la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole suggerendo però la soppressione dell'articolo 2 e la limitazione della proroga al 30 giugno 1954.

Siccome l'onorevole Roselli ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di relatore, prego l'onorevole Sabatini, proponente, di riferire sul provvedimento.

SABATINI, *Relatore*. Sono autorizzato a comunicare anche il parere favorevole della

XI Commissione, della quale sono membro, e che ha discusso stamane la proposta di legge.

La scadenza del F.I.M. dovrebbe coincidere con il 30 giugno di quest'anno; ma siccome siamo in un periodo elettorale, l'azienda non troverebbe una sistemazione definitiva.

E poiché non è pensabile che nello spazio di qualche mese e in una fase preelettorale si possa arrivare ad una sistemazione, è opportuno non lasciare le aziende senza guida.

In questa fase finale non si ravvisa l'utilità di deferire ancora all'I.R.I. l'esecuzione delle delibere del comitato, la tenuta della contabilità, ecc.: tutti compiti che, in base alle convenzioni stipulate tra l'I.M.I. e il F.I.M., determinano per quest'ultimo un onere non trascurabile.

PRESIDENTE. Però dovrebbe proporre un altro articolo, perché l'articolo 1 riguarda la proroga.

SABATINI, *Relatore*. C'è l'articolo 2.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro chiede la soppressione dell'articolo 2: vuole avere quella garanzia.

SABATINI, *Relatore*. Allora non insisto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIOLITTI. Senz'altro le ragioni che dettano questo provvedimento sono perentorie e non possiamo non approvarlo. Volevo soltanto rilevare che la proposta di legge viene portata in discussione *in extremis*, il che non ci consente di fare una ampia discussione. A questo proposito devo ancora una volta osservare come non si sia mai realizzato il voto più volte espresso, anche all'unanimità, di essere documentati, e di poter esaminare a fondo la situazione di queste aziende.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

Il termine per la liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.) », istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, già stabilito al 31 dicembre 1951 dall'articolo 2 della legge 17 ottobre 1950, n. 840, e successivamente prorogato al 30 giugno 1953 con legge 13 maggio 1952, n. 438, resta ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1955.

La Commissione finanze e tesoro propone di sostituire il termine « 30 giugno 1955 » con « 30 giugno 1954 ».

Pongo in votazione l'articolo con questa modificazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 4 della legge 17 ottobre 1950, n. 840 ».

La Commissione finanze e tesoro ne propone la soppressione.

Pongo in votazione la soppressione dell'articolo.

(*È approvata*).

La proposta di legge, che consterà di un unico articolo, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Volpe ed altri: Autorizzazione all'Ente zolfi italiani ad operare una trattenuta sul prezzo netto degli zolfi grezzi liquidato ai produttori, da devolvere a favore della propria sezione di assistenza sociale. (3180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Volpe, Pignatone e Di Leo: Autorizzazione all'Ente zolfi italiani ad operare una trattenuta sul prezzo netto degli zolfi grezzi liquidato ai produttori da devolvere a favore della propria sezione di assistenza sociale, sulla quale la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Larussa ha facoltà di riferire.

LARUSSA, *Relatore*. La legge 2 aprile 1940, n. 287, affida, con l'articolo 7, all'Ente Zolfi italiani il compito di agevolare il miglioramento delle condizioni igieniche e sociali degli operai addetti alle miniere di zolfo, promuovendo la costruzione di case operaie, di dormitori, di refettori, di opere per trasporti di acqua potabile e la istituzione di servizi di trasporto delle maestranze, organizzando la profilassi e la lotta contro le malattie professionali dei minatori.

Per l'adempimento di tali compiti, la legge surriportata istituì una sezione di assistenza sociale, dotata, per il suo funzionamento, di un apposito fondo costituito da una assegnazione da parte dello Stato di lire 3 milioni all'anno per dodici esercizi finanziari consecutivi a decorrere dall'esercizio 1939-40.

Per un periodo uguale a quello per il quale era concessa la garanzia di un prezzo minimo allo zolfo prodotto nello Stato, sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo era liquidato ai produttori, l'Ente zolfi ita-

liani era autorizzato a trattenere la somma di lire dieci da devolversi ad incremento del fondo della propria sezione di assistenza sociale.

Nell'immediato dopo guerra e fino al 1949 l'attività della sezione era stata molto limitata per la mancanza di mezzi finanziari, non essendo stati rivalutati i contributi assegnati per legge alla sezione.

Con legge 27 ottobre 1950, n. 904, il contributo statale di cui sopra venne elevato, limitatamente all'esercizio 1° agosto 1949-31 luglio 1950, a lire 60 milioni, e con l'esercizio 1950-1951 è venuto completamente a cessare.

L'ammontare della trattenuta di lire 10 operata a carico dei produttori con la stessa legge n. 904 veniva elevato, a partire dall'esercizio 1° agosto 1948-31 luglio 1949, a lire 500.

Nel 1949 l'amministrazione dell'Ente, dopo essersi assicurata, con la rivalutazione dei contributi, la disponibilità dei mezzi finanziari, non solo sviluppò tutte quelle attività affidate dalla legge alla sezione, ma nell'intento di affiancare tutte le iniziative intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli operai, impostò, in tutti i settori assistenziali, nuovi programmi.

L'impostazione data alla risoluzione dei problemi dell'assistenza sociale agli zolfatari risponde alle attuali esigenze di solidarietà umana e sociale e tende, altresì, ad assicurare all'industria zolfifera un migliore avvenire anche per quanto riguarda la sua mano di opera.

Dotare gli operai di case moderne e confortevoli, interessarsi alle loro condizioni di salute, dare ai loro figli la possibilità di migliorare lo spirito ed il corpo con la permanenza in colonie marine e montane, preoccuparsi della sorte dei figli di quegli operai che sacrificano la propria vita sul lavoro, dare agli stessi minatori la possibilità di trascorrere il loro periodo di ferie, opportunamente assistiti, in luoghi salutari: tutte queste sono le attività che hanno dimostrato e dimostrano il concreto ed operante interessamento che l'E.Z.I. ha dedicato agli operai che con il loro lavoro contribuiscono al benessere economico del Paese.

Passando all'esame dettagliato delle singole attività si potrà avere un'idea chiara dei risultati raggiunti nei vari settori assistenziali.

Costruzione di case per gli zolfatai. — Usufruendo delle provvidenze della legge Fanfani-Case sono stati costruiti dall'Ente 88 alloggi, ciascuno di cinque vani, per un totale di 440 vani nelle seguenti località:

Provincia di Caltanissetta:

Terrapelata	Vani N. 70
Riesi	» » 50
Sommatino	» » 50
Campofranco	» » 20
Serradifalco	» » 40
Montedoro	» » 10

Provincia di Agrigento:

Mosè	Vani N. 60
Casteltermini	» » 60
Grotte	» » 10
Aragona	» » 10
Racalmuto	» » 10

Provincia di Enna:

Assoro	Vani N. 10

Provincia di Palermo:

Lercara	Vani N. 10

Provincia di Avellino:

Altavilla Irpina	Vani N. 30

Tali alloggi sono stati tutti assegnati a famiglie numerose di zolfatai, parte con promessa di riscatto e parte in locazione con canoni mensili modestissimi.

Sono stati, inoltre, assegnati agli zolfatai 340 alloggi dei villaggi di Terrapelata, Lercara, Mosè e Villarosa, costruzioni che erano state iniziate durante il periodo bellico e che furono poi ultimate a cura delle sezioni autonome case per gli zolfatai.

In complesso, sono stati, pertanto, immessi in abitazioni moderne ed igieniche oltre 400 famiglie di zolfatai.

Gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani. — Ma tali iniziative, peraltro, a carattere necessariamente limitato, non potevano costituire che modesti rimedi per sodisfare un'esigenza particolarmente sentita dalla categoria: la mancanza di abitazioni civili e confortevoli in prossimità dei luoghi di lavoro e ad un prezzo accessibile alle loro modestissime possibilità economiche.

Conscio dell'importanza e dell'urgenza del problema, l'Ente zolfi italiani decise allora di affrontare lo stesso in maniera organica e completa, onde avviarlo a radicale e definitiva soluzione.

Non disponendo però l'Ente di mezzi finanziari adeguati a contribuire, sia pure in misura parziale, all'attuazione di tale programma che, per dare i risultati sperati, doveva portare alla costruzione di almeno 5000 nuovi

alloggi con una spesa minima di oltre 6 miliardi di lire, ed essendo, almeno inizialmente, impossibile richiedere tali mezzi imponenti allo Stato o ai produttori, l'amministrazione ritenne opportuno di inserire il problema degli alloggi per gli zolfatai nel più vasto quadro della ricostruzione edilizia nazionale, agganciandolo alle disposizioni legislative di favore emanate per le costruzioni a carattere popolare, sia dal Governo centrale che dal Governo regionale siciliano.

A tal fine, però, era necessario creare un organismo che avesse i requisiti di legge per beneficiare di tali provvidenze, e la attrezzatura tecnico-amministrativa per predisporre e realizzare i programmi costruttivi necessari.

Tale possibilità venne offerta dall'articolo 22 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, che dà facoltà agli enti di diritto pubblico esplicanti attività estrattiva di interesse nazionale di costituire gestioni speciali per la costruzione di case popolari per gli operai della loro industria, gestione speciale che, in base all'articolo 23 del citato testo unico, sono parificate agli Istituti autonomi provinciali per le case popolari, sia per quanto concerne l'assunzione di mutui e le agevolazioni fiscali, sia per quanto riguarda la capacità giuridica a ricevere donazioni e contributi.

Nacque così la gestione speciale per le case popolari dell'Ente zolfi italiani, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1950, n. 1152 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 1951), che iniziò la sua attività nel giugno 1951, con il valido e molteplice appoggio dell'Ente.

Infatti, tale gestione, pur godendo di piena autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, agisce come emanazione dell'Ente zolfi per l'assolvimento dei compiti allo stesso istituzionalmente affidati nel settore della costruzione di case per gli zolfatai.

Il patrimonio iniziale della gestione è stato costituito con una donazione di lire 50.000.000 da parte della sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi, la quale ha anche concesso un primo contributo di altre lire 50.000.000 per fondo spese di esercizio, ed ha fornito al nuovo organismo i quadri del personale ed i locali, in modo da ridurre al minimo ogni onere amministrativo, ottenendo così il risultato che sui costruendi alloggi per gli zolfatai non verrà a gravare alcuna spesa, all'infuori del costo effettivo delle costruzioni.

In meno di due anni di attività, e tenuto conto delle difficoltà connesse ad ogni inizio e di quelle di carattere generale gravanti nell'attuale momento sul settore dell'edilizia popolare (scarsità di finanziamento, aumento dei costi a seguito della crisi coreana, ecc.), i risultati ottenuti dalla gestione speciale possono ritenersi senz'altro soddisfacenti.

Alla data odierna, infatti, il lavoro compiuto nelle sue varie fasi di sviluppo può così sintetizzarsi:

1°) costruzioni progettate, ed ammesse a contributo . . . . . di cui lire 448.000.000 di costruzioni nei comuni zolfiferi per conto della gestione I.N.A.-Casa e lire 60.000.000 di costruzione di due colonie per figli di zolfatai per conto dell'Ente zolfi;	L. 2.108.000.000
2°) costruzioni finanziate ed appaltate ed in corso di appalto	» 1.208.000.000
3°) costruzioni iniziate e consegnate alle imprese .	» 800.000.000

Trattasi di costruzioni, interessanti la quasi totalità dei centri zolfiferi siciliani e continentali (oltre 30 in Sicilia e 3 nel Continente), a carattere popolare, ma dotati di tutti i conforti essenziali e di tutti i servizi igienici indispensabili.

La completa realizzazione dell'intero programma già predisposto, che copre all'incirca il 40 per cento del fabbisogno minimo di alloggi della categoria, richiederà ancora alcuni anni, specie per le difficoltà che la gestione incontra nell'assicurarsi il finanziamento degli ingenti capitali necessari.

Naturalmente il compito dell'Ente zolfi e della sua gestione speciale per le case popolari non potrà considerarsi esaurita con la costruzione degli alloggi in programma, anzi si può dire che la fase più complessa e delicata avrà inizio proprio con l'ultimazione delle costruzioni in corso.

Si dovrà, infatti, procedere ad un'equa assegnazione, alla compilazione dei piani di ammortamento dei debiti assunti, alla fissazione di un canone di locazione o di riscatto che tenga conto delle possibilità economiche degli assegnatari, oltre che del costo delle costruzioni, alla amministrazione ed alla manutenzione degli stabili, ecc.

In tal sede, sarà necessario studiare nuove forme di intervento della sezione di assistenza

sociale dell'Ente zolfi che, nei limiti delle sue disponibilità derivanti da una rivalutazione del contributo a carico dei produttori e da eventuali concorsi statali, dovrà contribuire all'ammortamento del costo dei fabbricati, onde ridurre al minimo possibile l'onere a carico degli assegnatari.

Colonie marine e montane — Colonie permanenti — Case di riposo — Orfanotrofi. — Nel 1950, l'Ente riprese in proprio l'organizzazione di colonie estive per i figli degli zolfatai, attività che era stata interrotta nel 1942.

In ciascuno degli anni 1950, 1951 e 1952, sono stati ospitati durante il periodo estivo, in colonie dell'Ente zolfi italiani, oltre 1500 bambini figli di zolfatai, per un periodo di un mese.

Il primo anno furono organizzate in Sicilia una colonia montana a San Cataldo con 500 ospiti in due turni ed una colonia marina a Sciacca con 1000 ospiti pure in due turni, mentre in Continente furono ospitati 400 bambini a Salerno e nelle colonie della Società Montecatini.

Nel secondo anno le colonie in Sicilia furono quattro e precisamente Villarosa, Aidone, Sciacca e Caltanissetta e complessivamente, sempre con soggiorni di un mese, furono ospitati 1300 figli di zolfatai. In Continente il numero degli ospiti fu di 400 suddivisi nelle colonie di Salerno e di quelle della Società Montecatini.

Nel 1952 il numero dei piccoli ospiti è aumentato a circa 2000.

In Sicilia le località prescelte furono quelle di Sciacca, Aidone, Villarosa, Caltanissetta e Serradifalco, mentre in Continente furono prescelte le stesse località degli anni precedenti.

Per tale attività la sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani ha sopportato un onere di lire 23.000.000, lire 32.000.000 e lire 35.000.000 rispettivamente negli esercizi 1949-1950, 1950-51 e 1951-52.

Per l'esercizio 1952-53 il preventivo di spesa ammonta a lire 40.000.000.

L'assistenza fornita è stata sempre più che completa: l'Ente zolfi italiani, infatti, ha provveduto anche al trasporto dei bambini dalle località di residenza, alla distribuzione di corredi completi, nonché all'assistenza sanitaria continua.

L'istituzione delle colonie ha riscosso l'incandizionato favore delle famiglie degli operai ed in considerazione di ciò e dell'incremento continuo del numero delle richieste di partecipazione, la sezione di assistenza sociale, conscia dell'importanza che tale forma di attività assistenziale assume nei confronti della classe degli zolfatai, ha predisposto un progetto per la realizzazione di due colonie permanenti, l'una marina a Sciacca e l'altra montana a Caltanissetta.

Con l'attuazione prossima di tale programma, non solo verrà risolto in maniera definitiva il problema della istituzione delle colonie estive per i figli dei minatori, ma saranno pure possibili altre attività di carattere assistenziale.

Infatti, la colonia di Sciacca potrà essere utilizzata, in periodi adatti per ospitare i minatori bisognosi di cure che oltre di una vigile assistenza sanitaria potranno giovarsi di cure idrotermali e di trattamento elioterapico.

L'edificio permanente della colonia di Caltanissetta sarà adibito anche a luogo di riposo, e ivi gli zolfatai potranno essere accolti ed assistiti durante il periodo di ferie.

Un'altra prossima realizzazione dell'Ente sarà la costruzione già progettata di orfanotrofi per il ricovero degli orfani degli zolfatai, che sono oltre 400. Fin dal 1940 era stata rilevata la giusta importanza di tale problema umano oltre che sociale, ma la sua soluzione era stata rinviata per mancanza di mezzi. Ora si spera di poter raggiungere la mèta e riuscire così, con l'aiuto finanziario di altri Enti previdenziali, a costruire due orfanotrofi che, oltre al ricovero, garantiscano agli ospiti un'istruzione tecnico-professionale che serva a facilitare il loro avviamento al lavoro.

Servizio sanitario. — Un'altra delle attività riprese dalla sezione assistenza sociale è stata quella della lotta contro l'anchilostomiasi, condotta con criteri organici e totali. Organizzato il servizio sanitario con medici esperti, fornito di mezzi idonei e di una unità mobile autocarrata, sono state esaminate tutte le miniere in attività e bonificate tutte quelle riscontrate infestate; inoltre sono stati sottoposti ad accertamenti tutti gli operai delle miniere, provvedendo a curare i portatori della malattia in modo definitivo, sottoponendoli a periodici controlli, cosicché oggi si può affermare senz'altro che l'anchilostoma è stato debellato nelle miniere; sarà solo necessaria per il futuro una continua opera di sorveglianza per evitare che il morbo possa ricomparire.

Il lavoro svolto può sintetizzarsi nelle seguenti cifre:

miniere esaminate: 1948-49, 42; 1949-50. 92; 1950-51, 95; 1951-52, 107;

operai sottoposti agli accertamenti sanitari: 1948-49, 4.400; 1949-50, 6.000; 1950-51, 7.400; 1951-52, 4.050.

L'organizzazione sanitaria creata dall'Ente continuerà pertanto la propria efficace attività oltre che in questo settore, negli altri campi dell'assistenza sanitaria in genere e della lotta contro le specifiche malattie dovute al lavoro nelle zolfare, onde contribuire più ancora che nel passato ad elevare le condizioni di salute degli zolfatai.

Questa l'attività assistenziale che la sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani ha svolto e si appresta a svolgere in favore degli operai addetti alle miniere di zolfo.

Per continuare a potenziare questa opera — la cui importanza sociale è tanto più vasta, in quanto, quando si parla di zolfo si parla soprattutto di Sicilia e cioè di una delle aree depresse della nostra penisola — è necessario dotare detta sezione dei necessari mezzi finanziari.

Essendo venuta a cessare, con il 31 luglio 1951, la garanzia di un prezzo minimo di ricavo per gli zolfi grezzi, posti dai produttori a disposizione dell'Ente zolfi italiani, garanzia prorogata fino a tale data dalla legge 28 dicembre 1950, n. 1137, è venuta a cessare anche la facoltà dell'Ente di operare la trattenuta a carico dei produttori, che dall'articolo 7 della legge 2 aprile 1940 era limitata al periodo di durata della garanzia stessa, e la cui misura era stata più recentemente fissata in lire 500 a tonnellata dalla citata legge 27 ottobre 1950, n. 904.

Da qui la necessità e la urgenza della legge che si propone, per assicurare alla sezione di assistenza sociale dell'Ente i mezzi finanziari indispensabili per il suo funzionamento e per l'assolvimento dei compiti assistenziali statutariamente ad essa affidati.

La legge trova la sua giustificazione nell'interesse civile e sociale che perduri e si sviluppi l'attività della sezione assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani.

I produttori zolfiferi attraverso i propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente hanno già manifestato la volontà di voler continuare a sostenere l'onere che deriva da tale trattenuta e ciò è logico in quanto essi ne risentiranno i benefici effetti attraverso un aumentato rendimento dei propri dipendenti ed un miglioramento nel clima dei rapporti sociali.

L'amministrazione dell'Ente, di conseguenza, ha continuato anche dopo il 31 luglio 1951 ad effettuare la trattenuta in parola, accantonando le relative somme.

Né la misura della trattenuta da applicare sul prezzo netto di ricavo da corrispondere ai produttori può essere ritenuta eccessivamente gravosa, in considerazione del nuovo livello raggiunto dai prezzi dello zolfo grezzo, a seguito della mutata congiuntura del mercato zolfifero mondiale.

Per quanto sopra esposto raccomando l'approvazione di questa proposta di legge. Avverto che per ragioni formali, alle parole « a partire dal corrente esercizio finanziario » debbono essere sostituite le altre: « a partire dall'esercizio finanziario che ha inizio con il 1° agosto 1951 ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame dell'articolo unico che, con la modifica formale proposta dal relatore è così formulato:

« L'Ente zolfi italiani è autorizzato a trattenere, sul prezzo netto che per ogni tonnellata di zolfo grezzo sarà liquidata ai produttori, la somma di lire cinquecento da devolvere al fondo di cui all'articolo 7 della legge 2 aprile 1940, n. 287, per il funzionamento della sezione di assistenza sociale dell'Ente zolfi italiani a partire dall'esercizio finanziario che ha inizio il 1° agosto 1951 ».

Nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Poiché è molto probabile che la seduta odierna sia l'ultima della legislatura per la nostra Commissione, colgo l'occasione per esprimere agli onorevoli colleghi viva sodisfazione per il lavoro svolto e per ringraziarli per la collaborazione prestata.

Rivolgo a tutti i più fervidi auguri. (*Generali applausi*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e delle proposte di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione di una ulteriore spesa di 100 milioni per l'incremento di ricerche scien-

tifiche e sperimentazioni a fini industriali » (3036):

Presenti 27
Votanti 22
Astenuti 5
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore dell'Ente autonomo « Fiera del Levante » di Bari » (3209):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

« Garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali » (3139):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

« Iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1951-52 della somma di lire 75 milioni da utilizzare per le spese relative allo sviluppo delle esportazioni italiane verso l'area del dollaro » (2922):

Presenti 27
Votanti 22
Astenuti 5
Maggioranza 12
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e delle seguenti proposte di legge:

SABATINI ed altri: « Proroga del F.I.M. » (3224):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

VOLPE ed altri: « Autorizzazione all'Ente zolfi italiani ad operare una trattenuta sul prezzo netto degli zolfi grezzi liquidato ai produttori da devolvere a favore della propria sezione di assistenza sociale » (3180):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Ariosto, Bellato, Bernieri, Cagnasso, Chieffi, Dami, De' Cocci, Faralli, Fascetti, Ferrario, Gennai Tonietti Erisia, Giolitti, Grilli, Larussa, Lettieri, Lombardi Ruggero, Lombardini, Manuel-Gismondi, Menotti, Moro Gerolamo Lino, Paganelli, Pignatelli, Quarello, Saggin, Semeraro Gabriele e Volpe.

Si sono astenuti (per i disegni di legge nn. 2922 e 3036):

Bernieri, Dami, Faralli, Giolitti e Grilli.

La seduta termina alle 12,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI